

della stessa cultura e delle stesse tradizioni. A questo proposito il problema è analogo, non solo ai ladini, ma a molti altri gruppi minoritari presenti nel nostro territorio, come gli albanesi e i greci localizzati in diverse regioni del Sud d'Italia. La legge-quadro sulle minoranze linguistiche storiche, come vedremo, ha cercato di risolvere il problema, prevedendo, all'art. 3, la costituzione di organismi di coordinamento per minoranze dislocate in regioni o province diverse.

3. Regione Trentino-Alto Adige e minoranze linguistiche

Lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, la sua modificazione effettuata all'inizio degli anni '70 e la normativa di attuazione sono il frutto di specifici accordi intervenuti tra l'Austria e l'Italia¹⁰. Lo statuto speciale fu infatti approvato in attuazione dell'accordo De Gasperi-Gruber, mentre le modifiche apportate negli anni '70 seguono a nuove trattative, culminate nell'accordo Moro-Waldheim. Per il Trentino-Alto Adige si è così realizzata la soluzione del tutto anomala di una regione formata da due province autonome, con proprie competenze legislative, amministrative e finanziarie, nelle quali risiede il gruppo linguistico tedesco, che è maggioritario in provincia di Bolzano¹¹ e minoritario in provincia di Trento.

L'insegnamento scolastico nella provincia di Bolzano, in base all'art. 19 dello statuto, è impartito in lingua italiana o tedesca, da insegnanti di madrelingua, mentre il tedesco (o l'italiano) è insegnato come seconda lingua a partire dalla seconda o terza classe. Con legge 19 luglio 1994, n. 2 la provincia di Bolzano ha riformato i programmi per l'insegnamento del tedesco-lingua se-

¹⁰ Cfr. A. MARAZZI, *L'autonomia dell'Alto Adige e la sua rilevanza internazionale*, in *Rassegna di Diritto Pubblico*, 1958, 95 ss.

¹¹ Sulla crisi della minoranza italiana in provincia di Bolzano v. P. GIOVANETTI, *Alto Adige, il disagio di essere italiani*, in *il Mulino*, 5/98, 891 ss.

conda nelle scuole dell'obbligo in lingua italiana di quella provincia, stabilendo che l'insegnamento del tedesco-lingua seconda viene impartito in tutte le classi della scuola dell'obbligo per sei ore settimanali. La legge provinciale di Bolzano 11 maggio 1988 n. 18, contenente «Provvedimenti in materia di bilinguismo», persegue ora la finalità di promuovere e favorire la conoscenza della seconda lingua, italiano o tedesco. Con riferimento al personale insegnante, dopo aver ribadito il possesso della madrelingua come titolo di preferenza nella scelta del personale docente, si prevedono, come ulteriori titoli di preferenza, esperienze didattiche o certificati di insegnamento nella seconda lingua.

L'art. 99 dello statuto stabilisce che nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana, la quale resta tuttavia la lingua ufficiale dello Stato. Secondo l'art. 100 i cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno inoltre facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione. Le norme di attuazione dell'art. 100 sono intervenute con d.P.R. 15 luglio 1988 n. 574, modificato con d.P.R. 24 luglio 1996, n. 446 e poi ancora con d.P.R. 29 maggio 2001, n. 283. Si prevede che gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione debbano predisporre o adeguare le strutture organizzative al fine di consentire l'uso dell'una e dell'altra lingua; l'uso congiunto delle lingue italiana e tedesca è prescritto per gli atti destinati alla generalità dei cittadini, per gli atti individuali destinati ad uso pubblico e per gli atti destinati a pluralità di uffici. Gli organi e uffici che ricevono istanze, domande, denunce o dichiarazioni sono tenuti a formulare gli atti e i provvedimenti e ad eseguire comunicazioni o notificazioni nella lingua usata dal richiedente; per gli atti o i provvedimenti da comunicare o notificare si usa la lingua presunta del destinatario, adeguandosi in ogni caso, nelle comunicazioni orali, alla lingua usata dall'interlocutore.

Per le esigenze della amministrazione la provincia di Bolzano rilascia un attestato di bilinguismo, noto come *patentino*, che viene normalmente richiesto come requisito di ammissione nei concorsi che si svolgono in provincia di Bolzano. Al *patenti-*

no è dedicata una sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 6 giugno 2000, causa C-281/98, *Roman Angonese c. Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.*: la Corte ha affermato che l'art. 48 del Trattato CE (ora divenuto art. 39) osta a che un datore di lavoro obblighi i candidati ad un concorso ai fini di assunzione a comprovare le loro cognizioni linguistiche esclusivamente mediante un unico diploma, rilasciato in una sola provincia di uno Stato membro. L'art. 48 mira infatti a garantire un trattamento non discriminatorio nel mercato del lavoro e, se può essere legittimo esigere dai candidati ad un posto di lavoro cognizioni linguistiche di un certo livello, è considerata sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito l'impossibilità di fornirne la prova con mezzi diversi da un attestato rilasciato nella sola provincia di Bolzano¹². Le norme di attuazione sono state adottate contemporaneamente al nuovo codice di procedura penale, il cui art. 109 stabilisce al secondo comma che, davanti all'autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madrelingua e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua; nella stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta; restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali. In base al terzo comma, le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità. La disciplina introdotta al riguardo con le norme di attuazione dello statuto è più dettagliata, ma anche più rigida, poiché si prevede che, in caso di arresto, fermo o altra misura cautelare, l'autorità giudiziaria o l'organo di polizia è tenuto a chiedere alla persona interessata quale sia la sua lingua materna prima di procedere all'interrogatorio o ad altri atti processuali (art. 14). A norma dell'art. 15, il pubblico ministero usa la lingua presunta della persona

¹² Su questa decisione v. *infra*, cap. VI, par. 3.

sottoposta alle indagini, la quale può contestare la lingua usata entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione. Dopo il primo interrogatorio l'imputato può decidere che il processo prosegua nell'altra lingua, ma tale dichiarazione, secondo l'art. 17, può essere resa *una sola volta* nel giudizio di primo grado e parimenti può essere modificata una sola volta nel giudizio di secondo grado. Per il processo civile l'art. 20 stabilisce che ciascuna parte ha facoltà di scegliere la lingua per la redazione dei propri atti processuali. Se atto introduttivo e comparsa di risposta sono redatti nella stessa lingua, il processo è monolingue, altrimenti è bilingue. Il processo bilingue prosegue tuttavia monolingue nel caso che l'attore aderisca alla lingua scelta dalle altre parti o che attore e convenuti aderiscano alla lingua scelta da altre parti, costituiscono anche in momenti diversi.

Con la sentenza 22-30 giugno 1994, n. 271¹³, la Corte costituzionale ha ritenuto che questa «interferenza» tra le discipline disposte dalle norme di attuazione dello statuto e dal codice di procedura penale debba essere risolta nel senso che la scelta della lingua effettuata dall'appartenente alla minoranza tedesca in base alle norme di attuazione dell'art. 100 dello statuto non preclude la possibilità di avvalersi in qualsiasi momento del diritto di autodifesa nella propria lingua, in base all'art. 109 del codice di procedura penale. In seguito la Corte ha però giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del primo comma del medesimo articolo, nella parte in cui impedisce alla parte di modificare nel corso di ciascun grado del giudizio la lingua processuale inizialmente prescelta¹⁴. La Corte

¹³ In *Giur. cost.*, 1994, 2204 ss., con osservazioni di G. UBERTIS, *Tutela della minoranza di lingua tedesca in Trentino-Alto Adige e diritti soggettivi inviolabili nel procedimento penale*, *ivi*, 3012 ss.

¹⁴ Ordinanza 17 dicembre 1997, n. 411, *ivi*, 956. Con ordinanza 18-25 luglio 1997, n. 277, in *Giur. cost.*, 1997, 2531 ss., la Corte aveva inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale riferita al terzo comma dell'art. 20 del d.P.R. n. 574, dove si prevedeva, prima delle ultime modifiche, che gli atti e i documenti del

di cassazione ha inoltre stabilito che qualora l'imputato, appartenente al gruppo etnico di lingua tedesca, non abbia espressamente domandato l'utilizzazione di tale lingua nel processo celebrato a suo carico, lo svolgimento del procedimento in lingua italiana non configura un'ipotesi di nullità¹⁵.

Più recentemente, con la sentenza 28 settembre-9 ottobre 1998, n. 213, la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme di attuazione contenute nel d.P.R. n. 574 del 1988, nella parte in cui esse non riconoscono la facoltà di usare la lingua materna all'imputato appartenente alla minoranza tedesca chiamato a rispondere di un reato dinanzi agli organi giurisdizionali militari (in questo caso il Tribunale militare di Verona). La Corte osserva che le norme di attuazione in questione si riferiscono all'art. 100 dello statuto del Trentino-Alto Adige, che garantisce l'utilizzazione della lingua materna nei rapporti con gli uffici giudiziari della provincia di Bolzano o aventi competenza regionale. Rifiutando un'interpretazione estensiva dell'art. 100, la Corte ritiene che nel caso del Tribunale militare di Verona debba invece applicarsi l'art. 109 del codice di procedura penale, che garantisce all'appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta il diritto di essere interrogato, a sua richiesta, nella lingua materna di fronte alle autorità giudiziarie aventi competenza su un territorio dove è insediata tale minoranza (la competenza del Tribunale di Verona si estende infatti alle regioni del Nord-Est d'Italia e comprende anche la provincia di Bolzano). L'art. 261

processo civile dovessero essere tradotti in lingua italiana a richiesta del destinatario. A commento di questa e delle altre decisioni riferite alla lingua nei processi v. F. PALERMO, *La Corte costituzionale tra diritti linguistici ed autonomia speciale*, ivi, 2535 ss.

¹⁵ Cass., sez. V pen., sent. 30 maggio-18 settembre 1997, n. 8431, in *Guida al diritto*, Il Sole-24 ore n. 40, 25 ottobre 1997, 82 ss., con nota di P.P. RIVELLO *La presunta conoscenza della lingua nazionale mortifica le norme a tutela delle minoranze*. V. anche R. MENDOZA, *L'uso della lingua «presunta» nello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige*, in *Cass. penale* 1998, 2027 ss. e R.E. KOSTORIS, *Diritto all'«intervento» dell'imputato contumace e garanzie per le minoranze linguistiche*, ivi, 3300 ss.

del codice penale militare di pace rinvia alla normativa del processo penale ordinario, in linea con una tendenza all'avvicinamento tra il processo penale ordinario e quello penale militare. Tale rinvio consente appunto l'applicazione dell'art. 109, che garantisce sia il diritto di difesa in giudizio, sia il diritto all'identità linguistica.

La maggiore peculiarità della disciplina di tutela predisposta nella provincia di Bolzano per il gruppo linguistico tedesco consiste tuttavia nella cosiddetta «proporzionale etnica»: in base all'art. 89 dello statuto, infatti, per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile distinti per carriera, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia, con posti riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione. Il primo censimento generale si svolse il 25 ottobre 1981 e sollevò numerosi problemi, soprattutto di fronte a situazioni di mistilinguismo o di appartenenti ad altri gruppi minoritari¹⁶. La materia, già regolata dal d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 («Norme di attuazione della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»), fu più volte modificata, con d.P.R. 3 aprile 1985, n. 108 e con d.P.R. 1° agosto 1991, prima del censimento del 1991 e, da ultimo, con d.P.R. 9 settembre 1997, n. 354. Con quest'ultimo decreto è stata tra l'altro introdotta la proporzionale anche negli enti privatizzati, con particolare riferimento alle discolte aziende delle Poste e telecomunicazioni e delle Ferrovie dello Stato. In questa materia, con sen-

¹⁶ Cfr. R. INGICCO, *Censimento e dichiarazione di appartenenza linguistica in Alto Adige-Sud Tirolo*, in *Riflessioni sulle Regioni (Atti del Convegno in memoria di F. Levi)*, Milano, 1983, 247 ss.; S. MANCINI, *Lo Stato italiano e le minoranze autoctone*, cit., 135 ss. In generale, sui problemi connessi ai censimenti linguistici v. G. BARBINA, *La geografia delle lingue*, cit., 62 ss.

tenza 26 maggio-1° giugno 1993 n. 260¹⁷, la Corte costituzionale aveva comunque negato che la legge n. 58 del 1992, privatizzando i servizi di telecomunicazione, si ponesse in contrasto con gli artt. 89 e 100 dello Statuto.

L'art. 102 dello statuto assicura anche alla minoranza *ladina* il diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni ladine. Il secondo comma dello stesso articolo prevede che nelle scuole dei comuni della provincia di Trento dove è parlato il ladino viene garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina. Più complesso è il caso delle località ladine della provincia di Bolzano, dove, in base al secondo comma dell'art. 19, la lingua ladina è usata nelle scuole materne ed è insegnata nelle scuole elementari; la lingua ladina viene usata come «strumento di insegnamento» nelle scuole di ogni ordine e grado, mentre l'insegnamento è impartito in italiano e tedesco, su base paritetica di ore e di esito finale.

A disciplinare questa materia è intervenuta la legge della provincia di Bolzano 1° giugno 1995, n. 13 («Introduzione dell'insegnamento curricolare del ladino nelle scuole secondarie di secondo grado ed artistiche delle località ladine»), che prevede l'insegnamento della lingua e cultura ladina per un'ora settimanale; gli studenti che chiedono di esserne esonerati sono tenuti a frequentare insegnamenti sostitutivi.

Norme di attuazione sulla tutela dei ladini in provincia di Bolzano sono intervenute con d.P.R. 1° novembre 1973, n. 691, 15 luglio 1988, n. 574 e 22 maggio 2001, n. 262. L'art. 32 del d.P.R. n. 574 del 1988 assicura ai ladini la facoltà di usare la propria lingua nei rapporti con gli uffici della pubblica amministrazione siti nelle località ladine della provincia di Bolzano e, con l'ausilio dell'interprete, nei processi svolgentisi nella pro-

¹⁷ In *Le Regioni*, 1994, 506 ss. con nota di M. SGROI, *Rispetto della proporzionale etnica e privatizzazione dei servizi telefonici*.

vincia, mentre il d.P.R. n. 262 del 2001 statuisce che la provincia di Bolzano promuove e coordina gli interventi di tutela e promozione della lingua ladina.

La diversità di tutela di cui godono i ladini in provincia di Trento e in provincia di Bolzano è stata attenuata dall'art. 14 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 495, contenente norme di attuazione in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento, e dalle norme di attuazione in materia di tutela delle popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento, adottate con d.P.R. 216 dicembre 1993, n. 592 e poi modificate con d.P.R. 2 settembre 1997, n. 321. In materia di istruzione si stabilisce che nelle scuole situate nelle località ladine la lingua e la cultura ladina costituiscono materia di insegnamento obbligatorio. Il ladino può altresì essere usato come strumento di insegnamento, secondo le modalità stabilite dai competenti organi scolastici. Il d.P.R. 321 del 1997 prevede inoltre che le finalità di tutela e di promozione della lingua e della cultura sono perseguite anche in favore delle popolazioni mocheni e cimbra residenti in alcuni comuni della provincia di Trento e, a rafforzare la tutela delle popolazioni mocheni e cimbra, è ulteriormente intervenuto il d.P.R. 22 maggio 2001, n. 261.

La comunità ladino-dolomitica¹⁸ è insediata nelle valli ai piedi del massiccio del Sella ed è pertanto oggi compresa in parte in provincia di Bolzano, in parte in provincia di Trento e per una parte anche nel Veneto, in provincia di Belluno. Oltre alla diversità di tutela tra i ladini di Trento e quelli di Bolzano, occorre dunque considerare che ai ladini di Belluno non è dedicata alcuna disposizione di rango costituzionale, sicché essi hanno dovuto attendere la legge n. 482 del 1999 per essere "riconosciuti" come minoranza da tutelare¹⁹. La situazione è simile a quella dei wälsers, richiamati innanzi, che sono del pari dislocati in due regioni (Piemonte e Valle d'Aosta), l'una a statuto

¹⁸ Cfr. F. TOSO, *Frammenti d'Europa*, cit., 80 ss.

¹⁹ Prima della legge n. 482 era però intervenuta la legislazione della regione Veneto. Cfr. il paragrafo 2 del cap. IV.

ordinario e l'altra a statuto speciale. Il diverso grado di tutela di cui godono i ladini insediati nelle tre province corrisponde indubbiamente ad una diversa situazione ambientale: i ladini di Bolzano vivono in una zona in cui le lingue prevalenti sono due (italiano e tedesco); i ladini di Trento vivono in una zona in cui la lingua prevalente è l'italiano, ma sono comunque collocati all'interno di una regione fortemente caratterizzata dalla presenza di gruppi minoritari; i ladini di Belluno, infine, sono collocati in una regione che non gode di un'autonomia differenziata e in cui il fenomeno minoritario assume un rilievo non determinante. Il problema dei ladini, come quello dei walsers, non riguarda però solo un diverso grado di tutela, ma, ancor prima, la separazione amministrativa e politica di comunità storicamente e geograficamente vicine. A tal fine, come si è già accennato, la legge nazionale di cornice sulla tutela delle minoranze linguistiche prevede ora che le minoranze linguistiche, quando siano «distribuite su territori provinciali o regionali diversi, possano costituire organismi di coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere» (art. 3).

Il diverso grado di tutela di cui godono i ladini è stato oggetto di alcune pronunce giurisprudenziali. In passato il Consiglio di Stato si era espresso contro una differenza normativa tra la minoranza ladina in provincia di Trento e in provincia di Bolzano, interpretando in maniera estensiva un diritto di precedenza accordato a insegnanti ladini dalla legislazione scolastica per la provincia di Trento²⁰.

Più recentemente, invece, la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità di una legge regionale del Trentino-Alto Adige adottata per consentire la rappresentanza dei ladini di Trento nel consiglio regionale e provinciale²¹. In base a tale legge il

candidato con la più alta cifra individuale di preferenza ottenuta nel comprensorio ladino della Val di Fassa prendeva il posto del candidato che, sulla base della graduatoria delle cifre individuali, avrebbe dovuto essere l'ultimo degli eletti della lista. Secondo la Corte costituzionale deroghe a valori costituzionali come l'egualianza del voto possono essere disposti solo con legge costituzionale (come fa l'art. 62 dello Statuto del Trentino-Alto Adige), ma non con legge regionale, dal momento che la tutela delle minoranze linguistiche «non può superare certi limiti, dovuti ad una serie di diverse considerazioni (anche di proporzionalità numerica) e soprattutto al necessario contemperamento di questa esigenza con altri valori parimenti meritevoli di tutela».

Con la sentenza 14-19 giugno 1995, n. 261²² la Corte ebbe ancora modo di affermare che l'art. 62 dello Statuto del Trentino-Alto Adige non si riferisce anche ai consigli comunali, restando la questione di costituzionalità della legge regionale spingendo la questione di modifiche al sistema elettorale dei n. 3 del 1994 contenente modifiche al sistema elettorale dei consigli comunali. La questione era stata sollevata dal componente unico del gruppo linguistico ladino del consiglio regionale, secondo il quale la legge non era idonea a garantire la presenza della minoranza ladina nei consigli e nei comuni della provincia di Bolzano.

Sempre con riferimento alla legislazione elettorale, la provincia di Bolzano aveva sollevato questione di legittimità costituzionale per lesione del principio di tutela delle minoranze tedesca e ladina in provincia di Bolzano nei confronti della legge 4 agosto 1993, n. 277 sulla elezione della Camera dei Deputati, con riferimento alla ripartizione del 25% dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale. Poiché tale ripartizione viene

in tema di tutela delle minoranze in materia elettorale, ivi, 4095 ss.

²² In Giur. cost. 1995, 1883 ss. A commento di questa decisione v. R. TONATTI, *La rappresentanza politica delle minoranze linguistiche: i ladini fra rappresentanza «assicurata» e «garantita»*, in *Le Regioni*, 1995, 1271 ss. e, più in generale, A. CERRI, *Il diritto elettorale e la sua storia nel Trentino-Alto Adige con riferimento alla tutela delle minoranze*, ivi, 1997, 311 ss.

²⁰ Cons. Stato, sez. VI, 10 novembre 1982, n. 543, in *Le Regioni*, 1983, 526 ss., con nota di E. PALICI DI SUNI, *La minoranza linguistica ladina*, cit.

²¹ Sentenza 6-10 giugno 1994, n. 233, in *Giur. cost.*, 1994, 1932 ss., con nota di A. PIZZORUSSO, *La minoranza ladino-dolomitica come minoranza linguistica riconosciuta*, ivi, 3005 ss., e di S. BARTOLE, *Un caso di insoddisfacente overruling*

4. Regione Friuli-Venezia Giulia e minoranze linguistiche

Nel caso del Friuli-Venezia Giulia, la più confusa situazione internazionale e il ritardo nell'approvazione dello statuto speciale, entrato in vigore nel 1963, e dunque molto dopo gli altri statuti speciali e in un periodo in cui non era particolarmente vivace il dibattito sulle regioni, hanno fatto sì che la sua specialità risultasse depotenziata, anche e soprattutto con riferimento alle minoranze linguistiche presenti nella regione. Friuli-Venezia Giulia, dunque, come regione a metà tra regioni a statuto speciale e regioni a statuto ordinario e minoranze del Friuli-Venezia Giulia come minoranze a metà tra minoranze «superprotette» e minoranze non protette.²³

Al termine della seconda guerra mondiale, infatti, il Trattato di pace aveva previsto l'istituzione di un «Territorio libero di Trieste» e la temporanea creazione di una Zona A, affidata alle Forze armate alleate, e di una Zona B, affidate alle Forze jugoslave. L'occupazione militare cessò con il *Memorandum* d'intesa, stipulato a Londra nel 1954 fra Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Jugoslavia, in seguito al quale la Zona A fu attribuita all'Italia. Al *Memorandum* fu allegato uno statuto speciale, in cui erano contenute disposizioni a tutela della popolazione slovena residente a Trieste. Il *Memorandum* non fu mai ratificato dallo Stato italiano, ma l'applicazione delle misure contenute nello statuto fu in seguito assicurata dal Trattato stipulato a Osimo tra Italia e Jugoslavia nel 1975 e ratificato con legge 14 marzo 1977, n. 73. Il *Memorandum* del 1954 e l'assegnazione all'Italia della Zona A erano in ogni caso già sufficienti a rimuovere gli ostacoli che si frapponavano all'istituzione della regione Friuli-Venezia Giulia ed il relativo statuto fu approvato con legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1.

²³ Sotto questo profilo sia permesso rinviare a E. PALICI DI SUNI PRAT, *La disciplina di tutela delle minoranze linguistiche tra Corte e legislatore*, cit., spec. 3157.

effettuata in sede nazionale, con esclusione delle liste che a livello nazionale non abbiano conseguito almeno il 4% dei voti validi espressi, la provincia lamentava una violazione dei diritti delle minoranze tedesca e ladina. Con la sentenza 14 dicembre 1993, n. 438²³ la Corte costituzionale dichiara l'inammissibilità della questione, ritenendo di non potersi sostituire al legislatore. Secondo la Corte, infatti, pur trattandosi di una «ipotetica illegittimità costituzionale», non vi è «una soluzione obbligata, ma una pluralità di soluzioni», secondo quanto si deduce anche dai lavori preparatori della legge: sia alla Camera che al Senato erano infatti stati presentati emendamenti che prospettavano diverse soluzioni, proprio al fine di risolvere il problema posto dalle minoranze.

Da ultimo, con sentenza 14-21 ottobre 1998 n. 356, la Corte costituzionale ha però dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della regione Trentino-Alto Adige 15 maggio 1998 n. 5, concernente l'elezione del consiglio regionale, in base alla quale nel collegio provinciale di Trento partecipano alla ripartizione dei seggi solo le liste che hanno ottenuto un numero di voti pari almeno al 5% dei voti validi, mentre nel collegio di Bolzano partecipano alla ripartizione dei seggi solo le liste che hanno ottenuto un numero di voti pari almeno al quoziente naturale, calcolato dividendo il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere. In entrambi i collegi, secondo la Corte, la soglia elettorale rappresenta un ostacolo per l'accesso del gruppo linguistico ladino alla rappresentanza nel Consiglio regionale.²⁴

²³ In Le Regioni 1994, 1701 ss., con nota di P. CARROZZA, *L'inammissibilità per discrezionalità del legislatore. Spunti per un dibattito sui rischi di una 'categoria a rischio'* e di S. BARTOLE, *Ancora un caso di «inquietante inammissibilità»*, in *Giur. cost.*, 1994, pp. 424 ss.

²⁴ A commento di questa decisione v. S. CECCANTI, *Un commento alla sentenza n. 356/1998*, in *Le Istituzioni del Federalismo*, 6/1998, 1115 ss.; ID., *Tra tutela delle minoranze e rischi etnici*, in *Giur. cost.*, 1998, 2744 ss.; T.E. FROSINI, *Il diritto elettorale della minoranza linguistica ladina*, ivi, 2754 ss.